

## CXLVIIIª TORNATA

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1927 - Anno V

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 7878
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751; riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 » . . . . .	8094
Oratori -	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	8094, <i>passim</i> 8123
BENEVENTANO . . . . .	8094, 8097
CALISSE, <i>relatore</i> . . . . .	8098 <i>passim</i> 8123
CORBINO . . . . .	8101, 8103
DI STEFANO . . . . .	8096 <i>passim</i> 8123
LAGASI . . . . .	8098
LIBERTINI . . . . .	8115
MANNA . . . . .	8101
MORTARA, <i>presidente Ufficio centrale</i>	8117, 8119
NICCOLINI PIETRO . . . . .	8097, 8103, 8105, 8106
PASSERINI ANGELO . . . . .	8104
PIRONTI . . . . .	8115, 8118
SCADUTO . . . . .	8095 <i>passim</i> 8116
SCIALOJA . . . . .	8096, 8097, 8099
VENZI . . . . .	8101
(Presentazione di) . . . . .	8093
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	8093, 8123

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i Ministri delle Colonie, della Giustizia e Affari di Culto, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, del-

l'Economia Nazionale, ed i Sottosegretari di Stato per la Giustizia e Affari di Culto per le Finanze e per la Presidenza del Consiglio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci per giorni 30, Mosconi per giorni 5, Petitti di Roreto per giorni 15, Rossi Baldo per giorni 10, Sanjust di Teulada per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

## Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 21 aprile 1927, n. 698, circa agevolazioni per l'emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'Economia Nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Seguito della discussione sul disegno di legge.**  
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 » (Nn. 185-540-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sugli usi civici.

Ieri fu chiusa la discussione sull'articolo unico; passeremo quindi alla discussione degli articoli del decreto-legge.

Chiedo all'onorevole ministro dell'economia nazionale se acconsente che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di rileggere l'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Sono convertiti in legge *colle modificazioni risultanti dal testo seguente*:

1° il Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

2° il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;

3° il Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751:

PRESIDENTE. Do lettura dei singoli articoli del decreto-legge per porli ai voti:

#### CAPO I.

##### ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE ED AFFRANCAZIONE DEGLI USI CIVICI.

#### Art. 1.

Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, Università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova, purchè l'esercizio dell'uso civico sia stato non equivoco, non interrotto e non precario e non sia cessato anteriormente all'anno 1800.

A questo articolo l'onorevole senatore Beneventano ha proposto il seguente emendamento:

« La prova deve risultare da pubblici documenti.

« L'uso civico non potrà venire riconosciuto qualora in corrispettivo di esso fu costituita un'annua prestazione a favore del comune, ovvero l'uso non sia cessato prima dell'anno 1800 ».

L'onorevole senatore Beneventano ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

BENEVENTANO. Onorevoli colleghi, la parte fondamentale di questa legge sta precisamente nell'art. 2, il resto non è che modalità per conseguire il fine che la legge si propone e procedura per i relativi giudizi. Orbene io credo che la cosa su cui maggiormente dob-

biamo portare la nostra attenzione sia quella di determinare il sistema di prove. La prova, secondo me, non deve risultare da pure affermazioni più o meno equivoche, ma deve risultare soltanto da documenti pubblici effettivamente esistenti. Non è possibile ammettere il riconoscimento di un uso civico soltanto in base ad affermazioni relative alla sua esistenza; ci deve essere una prova più seria ed indiscutibile e cioè quella fornita dai documenti. Qualunque altra prova non può che essere equivoca, tanto più che spesso un diritto civico può consistere nella pretesa di molti che tentano di far passare per uso civico quello che invece è puramente e semplicemente un interesse personale.

Venendo poi al merito della questione, noi in Sicilia e nelle provincie napoletane avevamo i feudi. A questo proposito io non intendo di diffondermi, giacchè della cosa ha ampiamente parlato nella seduta di ieri il collega senatore Di Stefano. Mi limito a ricordare che, oltre ai vari usi civici derivanti da questi feudi, v'erano delle città libere che non erano feudate. In esse alcuni ivi abitanti esercitavano usi civici che erano di secondaria importanza. Uno di questi usi civici era quello di pascolo; si andava a pascolare in terreni non seminati. Questo però era un uso di cui non godevano tutti i cittadini, ma soltanto coloro che avevano la fortuna di possedere del bestiame. Fu riconosciuto che questo uso di pascolare costituiva un grande danno alla agricoltura. Per questo il Governo del tempo, con quella savia previggenza che era propria di esso, dispose che invece dell'uso del pascolo sui terreni non seminati si fosse pagata una prestazione annua da determinarsi in base a perizia. Così i proprietari dei terreni resi liberi dall'uso di cui godevano i pochi vennero obbligati a pagare una determinata somma che andava a beneficio dell'ente Comune, vale a dire a pro' della totalità dei cittadini. Queste rendite in parte furono mantenute dai comuni, in parte furono cedute dai comuni, per estinguere passività a carico di essi, in parte dai debitori furono affrancate. Così essendo lo stato delle cose, è evidente che tutti gli usi, per la cui cessazione furono costituite le rendite che furono affrancate, non possono oggi tornare a rivivere. Si è compreso, che qualora

l'uso civico fosse stato dagli utenti per molto tempo abbandonato, esso deve ritenersi come del tutto finito. In base a questo concetto nel nuovo testo concordato tra Governo ed Ufficio centrale, si è stabilito che l'uso civico che non è stato esercitato a datare dall'anno 1800, si considera come non più esistente.

Queste, in brevi parole le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento all'art. 2.

SCADUTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. Parlo prima sull'emendamento dell'on. Beneventano, il quale consta di due parti. Io mi occuperò semplicemente della prima, che afferma che non è il caso di riconoscere uso civico qualora il corrispettivo di esso sia costituito in una annua prestazione a favore del comune. Io ritengo che questo emendamento sia inutile, perchè il concetto di esso rientra in quest'altro concetto, che, cioè, l'uso civico sia stato transatto. Ora se l'uso civico è stato transatto, il diritto comune ci insegna che non è più il caso di parlare di uso civico. Una questione soltanto si può fare: sulla legittimità della transazione; ma questa questione si risolve in questi altri termini, e cioè, se, trattandosi della Sicilia e del Napoletano, la transazione o conciliazione, come tecnicamente è chiamata nelle leggi relative, sia stata fatta secondo la procedura stabilita nelle leggi napoletane e siciliane, e cioè, se la transazione sia stata approvata con decreto Reale. Di modo che se la transazione è stata fatta in regola, se è stata approvata, evidentemente non è più il caso di parlare di esistenza di uso civico e di ritornare indietro su quello che si è già transatto. Io credo che si può sopprimere questa parte dell'emendamento, perchè il concetto che esso contiene è sottinteso nell'organismo generale in materia di usi civici.

Vengo ad un altro punto, e cioè alla questione del possesso e del titolo. Io avevo proposto un emendamento concepito in questi sensi, che questi termini di 60 e 100 anni a datare dal 1824 in dietro riflettessero semplicemente il caso che non esistesse titolo, ma si contenesse sull'esistenza del possesso. Io avevo avuto di mira di salvaguardare il titolo; e cioè quando si ha il titolo, anche se non vi è

il possesso, secondo i principi generali finora accettati nella legislazione siciliana e napoletana, e, in genere, nella giurisprudenza, l'uso civico è considerato di carattere demaniale e quindi imprescrittibile. Il mio emendamento anzi era un emendamento di transazione, in quanto che io mi limitavo, per la difficoltà di far passare tutto il concetto, al caso che, esistendo il titolo senza possesso, esistesse anche l'inizio dell'azione per far valere il titolo. Ma il mio emendamento non ha più ragione di esistere; perchè il Governo ha presentato un emendamento nel quale si accoglie il mio concetto, anzi si va più in là di quello che avevo proposto: perchè, mentre io limitavo la mia proposta per il caso in cui fosse già stata iniziata l'azione, il Governo, prescindendo da questo requisito per la imprescrittibilità del titolo, ammette che quando vi sia il titolo, nonostante manchi il possesso, il titolo stesso resti salvo secondo la legislazione precedente.

Sopra un altro punto dell'art. 2 dovrei parlare, cioè sopra la fine dell'art. 2, dove si dice della presunzione di feudalità del territorio.

L'on. Di Stefano aveva osservato, e credo giustamente, che questa è una improprietà di linguaggio, che tradisce una improprietà di concetto, che poi può portare delle serie conseguenze nella pratica procedurale. È bene chiarire questa improprietà di linguaggio e di concetto, perchè, ripeto, può generare delle serie conseguenze pratiche. Ora: si è parlato di presunzione in materia di usi civici, anzi, questa è stata una delle grosse questioni che si sono sollevate in questo campo. Era canone che *ubi feudum ibi demanium*. Questo diventò un dogma, che, dalla dottrina più o meno demagogica, si infiltrò nella legislazione, non entrandovi però tale e quale, e specialmente non entrò tale e quale nella legislazione più sviluppata che c'è sull'argomento cioè la legislazione napoletana e siciliana. Nel 1815 il Re nominò una commissione per la revisione delle massime della commissione feudale, e agli articoli cinque e sei di questo massimario si fece questa distinzione tra feudo che al momento della concessione al feudatario fosse già popolato e feudo che al momento della concessione fosse non popolato, e cioè fosse, come si diceva, feudo raso o feudo rustico: e si disse che se il feudo, al momento della concessione

era già popolato, cioè se nel territorio del feudo esisteva un comune (occorreva una popolazione legale, una *universitas* e non un nucleo qualsiasi di popolazione), allora si doveva presumere, in mancanza di titolo, che ci fosse l'uso civico. Ma se, viceversa, il feudo al momento della concessione era raso o rustico, ossia non era popolato, l'esistenza non si presumeva; vale a dire che gli usi civici esistevano in quanto si producesse il titolo di concessione. Ma se una terra fosse feudale o no, non si presumeva. Ora, venire a parlare qui di presunzione di feudalità significa confondere le idee dal punto di vista procedurale, dando luogo a conseguenze, perchè ciò significa la inversione dell'onere della prova.

Quindi crederei opportuno che, come proponeva il senatore Di Stefano, invece di presunzione di feudalità si dicesse: «la prova di feudalità» oppure «quando non risulti la feudalità».

MONTRESOR. *dell'Ufficio centrale*. Non c'è più la presunzione.

SCADUTO. Ma ora sono lieto che nell'emendamento che si presenta dal Governo anche questa idea sia scomparsa. E non ho altro da dire, perchè l'emendamento che avevo presentato io è assorbito da quello del Governo. E per quanto riguarda la proposta del senatore Di Stefano ho ritenuto opportuno dire in che cosa consistesse. Ma ora non è più il caso di insistere.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Sono assai grato al collega Scaduto per aver voluto appoggiare la mia proposta; ma il mio emendamento non ha ragione di essere data la nuova formulazione dell'art. 2. Quindi lo ritiro senz'altro.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Vorrei pregare l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di rettificare una frase dell'art. 2, che vedo riprodotta anche nell'ultimo emendamento. La frase è questa: «Purchè l'esercizio dell'uso civico sia stato non equivoco, non interrotto e non precario».

Se noi lasciamo questa frase con queste parole, apparentemente così piccole, è probabile che si toglieranno di mezzo molti usi civici senza alcuna giustizia. Non so perchè

si siano volute introdurre queste tre qualificazioni per il possesso degli usi civici, qualificazioni che si trovano nel codice civile per il possesso individuale legittimo. Ma qui non si parla di un possesso, mediante il quale si voglia acquistare il diritto; si parla invece del possesso dell'uso civico che le popolazioni abbiano avuto nei parecchi secoli passati.

Ora potete esser certi che, per esempio, nella storia dei secoli passati molti casi e molte cause d'interruzione vi saranno stati. Dati i gravissimi disordini della nostra vita sociale nei secoli passati, è difficile pensare che nei comuni o nei feudi grandi o piccoli vi sia stata tanta pace, e che non vi siano state interruzioni nell'esercizio dell'uso civico. Tutti sanno (e lo si riconosce nella dotta relazione come un fatto che non si può negare) che in quei secoli gli usi civici erano imprescrittibili. Ciò significa che nonostante lunghe interruzioni di esercizio il diritto si manteneva. Ora se noi esigiamo la qualità di non interrotto per il possesso dei secoli passati, noi veniamo indirettamente a sopprimere l'uso civico per il solo fatto che, per esempio, trecento anni or sono per venti anni non lo si sia esercitato. Lo stesso dicasi delle altre qualificazioni. Io credo che si debba parlare in questa legge, come del resto si faceva nel decreto legge da cui si son prese le mosse, di esercizio dell'uso civico e niente altro: non c'è bisogno di altra qualificazione, per intendere che deve trattarsi dell'esercizio corrispondente al diritto di uso civico.

Torno a dire che l'emendamento apparentemente è piccolo e che secondo me s'impone per la correttezza della terminologia giuridica: ma, tutto questo non sarebbe niente, se non si corresse il rischio, mantenendo queste parole, di sovvertire realmente tutto il sistema della legge.

NICCOLINI PIETRO. Veramente l'art. 2 del testo governativo è diventato l'art. 3 del testo concordato ed è precisamente sull'articolo 3 che io desideravo parlare.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Mi interessa di chiarire una affermazione fatta dal collega onorevole Scaduto. Quando si trattò di determinare l'annua prestazione da corrispondersi al Co-

mune in corrispettivo dell'uso civico questa non fu stabilita a trattativa privata ma sibbene in base al parere di periti che lo determinarono. Questo mi interessava di chiarire.

SCIALOJA. Ma noi — rispondo io — abbiamo stabilito una limitazione e ci siamo riportati al 1800... Anzi è dal 1800 che comincia a valere retroattivamente questa disposizione, perchè si ammette l'azione, se dal 1800 in qua non si sono esercitati gli usi, ma purchè nei tempi anteriori si siano esercitati senza interruzione, il che è assurdo. È contraddittorio l'ammettere un secolo d'inerzia senza interruzione, mentre invece cinquanta anni di interruzione nel periodo anteriore al 1800 porterebbero all'annullamento dell'uso...

SCADUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. Io non so a quale legge alluda l'on. Beneventano: confesso che questa legge non la conosco e avrei piacere che l'on. Beneventano me la indicasse. Io so semplicemente che in Sicilia comincia col 1812 la legislazione per lo scioglimento degli usi civici. Prima del 1812 non si parlava di scioglimento.

Ora dopo il 1812 una legge che desse incarico a commissioni di ingegneri di fare transazioni non esiste. Quindi io credo che questa ipotesi che fa l'on. Beneventano non abbia base nella realtà della storia del diritto.

Io dovrei fare una osservazione a quanto ha osservato l'on. Scialoja. L'on. Scialoja dice: nel corso dei secoli si è verificato spesso che sono nate questioni tra feudatari e vassalli, e quindi ci può essere stata interruzione dell'esercizio dell'uso civico. Ma noi — rispondo io — abbiamo stabilito una limitazione, ci siamo riportati al 1800...

Dato il modo con cui è concepito l'articolo nel testo presentato dal Governo si comprende che il limite dal 1800 in poi riflette l'esercizio del possesso, di modo che se prima del 1800 c'è il titolo non c'è bisogno del possesso. Quanto alla opportunità di mettere questa clausola del « non interrotto » ecc. io credo che l'opportunità ci sia perchè dal 1800 in qua le carte sono rovesciate...

SCIALOJA. Non c'entra niente!

SCADUTO. ...non è il feudatario che può commettere prepotenze, ma è spesso la plebe che commette le prepotenze. Nella relazione

vi è un accenno a questo dato di fatto: vi è l'accenno all'invasione delle terre del Lazio fatta violentemente. Ora questo fatto che le popolazioni vadano ad invadere le terre dà luogo ad un possesso il quale possa portare alla divisione delle terre? — Si domanda l'onorevole relatore. No, egli risponde — perchè possa aver luogo la divisione deve trattarsi di un possesso che abbia tutti i requisiti del possesso legittimo. E io credo che la redazione che ha presentata il Governo e che è stata accettata dall'Ufficio centrale, corrisponde alla giustizia ed alla realtà della situazione.

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho seguito con religiosa attenzione il discorso lucido, efficace ed esauriente dell'onorevole relatore.

Mi sono compiaciuto ieri e mi compiaccio con lui oggi. Precisa è stata la definizione che egli mi ha dato dell'uso civico, che è diritto di uso sui beni altrui, e non sui beni appartenenti ai partecipanti che ne godono i frutti, sia che li posseggano *uti singuli* o *uti universi*.

Non mi preoccupa la questione del termine breve accordato a coloro che devono fare le domande per il riconoscimento del loro diritto di uso.

E non mi preoccupa neppure la questione del termine dei 127 anni accordato agli utenti per dare la prova documentale o testimoniale del loro diritto.

Il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge mi pare più che sufficiente perchè gli utenti possano rendersi diligenti e presentare la domanda per il riconoscimento.

E neppure mi pare debba ritenersi molto importante la questione sollevata ieri intorno al lungo termine loro concesso per dimostrare l'esistenza del diritto, nonostante che si crei una presunzione *iuris*, la quale urta con i principi sanciti, in materia di prescrizioni, dal nostro codice civile, il quale stabilisce che con il decorso di 30 anni si acquista e si perde qualsiasi diritto. Una sola preoccupazione mi resta di fronte alla dizione dell'art. 2 del decreto-legge.

Penso e temo che si arrivi ad accordare protezione ad un possesso di fatto, all'esercizio cioè del pascolo promiscuo che, secondo

il diritto comune, non consentirebbe al possessore neppure l'*actio possessionis*. Protezione pericolosa agli scopi che si vogliono raggiungere col decreto ed agli scopi idrologici forestali e di ricostituzione dei boschi. Pericolosa agli scopi che si vogliono raggiungere con il decreto, perchè i boschi dei privati, in cui si esercita il pascolo promiscuo, andrebbero smiuzzati e spezzettati in modo da non poter più trarne gli utili agricoli sperati.

Pericolosa agli scopi idraulici forestali e di ricostituzione boschiva, perchè il diritto di pascolo riconosciuto, impedirebbe il ripopolamento naturale ed artificiale delle foreste.

Spero che questa, che è la mia sola preoccupazione, possa essere dall'onorevole relatore dimostrata infondata e resa superabile da un emendamento o da un articolo di regolamento.

Non ho altro da aggiungere.

CALISSE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Rispondo all'on. Beneventano, che per primo ha parlato. L'emendamento da lui proposto incomincia così: « la prova deve risultare da pubblici documenti ». Voglia egli osservare che già così è stabilito nel nuovo testo concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, nel quale testo è detto: « ove non esista prova documentale... ». Le due formole esprimono lo stesso concetto, che si procede, cioè, al giudizio di accertamento e valutazione dell'uso civico quando la richiesta ne è fondata su documento, del cui valore dovrà poi, naturalmente, decidere il magistrato. Ma l'on. Beneventano sembra che voglia andare anche più oltre, fino a dire che la prova non possa risultare che da pubblico documento. Se così è, il suo emendamento non può essere accettato in questo senso, poichè, se il documento manca, non è possibile impedire che si proceda all'accertamento dell'uso civico mediante altri mezzi di prova, che siano ammessi dalle leggi.

Alla seconda parte dell'emendamento proposta dall'on. Beneventano, che « l'uso civico non potrà essere riconosciuto; qualora in corrispettivo di esso fu costituita un'annua prestazione a favore del Comune », ha già risposto l'onorevole senatore Scaduto. A me non resta che associarmi alla conclusione di lui; cioè, che se fu all'uso civico sostituita « un'annua

prestazione»; con le quali parole sembra volersi significare il pagamento di un annuo canone; è naturale che l'uso civico non possa essere più riconosciuto, pel fatto che esso non esiste più, essendo stato, per affrancazione, transazione o per qualsiasi altro mezzo si voglia, sostituito da ciò che verso il Comune si è obbligato a pagare il proprietario del fondo.

All'on. Scaduto basterà che io ripeta quello che egli stesso ha riconosciuto, che quanto egli chiedeva col suo emendamento è stato già compreso nel nuovo testo di questo 2° articolo della legge. Egli può essere, dunque, pienamente soddisfatto.

Passo alle osservazioni, molto importanti, dell'onorevole senatore Scialoja. Esse si fondano sopra una interpretazione delle parole usate in questo articolo che è diversa da quella voluta da chi ha formulato e proposto l'articolo stesso. Col dire che il possesso dell'uso civico non deve esser cessato anteriormente all'anno 1800, s'intende dire che esso deve essere stato esercitato dopo il 1800.

SCIALOJA. No.

CALISSE. Se dal 1800 in poi non fu esercitato, non può chiedersene il riconoscimento...

SCIALOJA. C'è ancora l'azione, non ostante i 126 anni...

CALISSE. Al possesso non deve darsi efficacia, quando eventualmente siasi avuto soltanto oltre il secolo passato...

SCIALOJA. Anzi, ci si riferisce. Il possesso che non v'è stato dal 1801 in qua non può essere nè non precario nè non interrotto...

CALISSE. A me sembra che il dubbio non possa sorgere. Qualora per la prova dell'uso civico, di cui si chiede il riconoscimento, manchi il titolo documentale, si ha riguardo al fatto del possesso, come condizione per ammettere altri mezzi legali di prova. Questo possesso, però, non deve essere così antico e lontano da non essersi esso mai più avverato dal 1800 in poi...

SCIALOJA. Ma non è detto questo nella legge...

PRESIDENTE. On. Scialoja, proponga un emendamento.

SCIALOJA. La formula mia è semplice, cancellare quelle parole...

CALISSE, *relatore*. Le parole da cancellarsi, secondo il pensiero dell'on. Scialoja, sono, se io

ho ben compreso, quelle che indicano quali requisiti debba avere il possesso dell'uso civico, cioè che non sia equivoco e via dicendo. Su questo punto sembrami che si debba procedere con molta cautela. Il possesso viene innanzi per ammettere a riconoscimento l'uso civico, quando, ripeto, manca la prova documentale. In certo modo, deve tener luogo del documento. E dovrà a ciò bastare un possesso qualsiasi, un semplice fatto, senza i caratteri della legittimità? Il possesso potrebbe essersi avuto per titolo che non ha relazione coll'uso civico: per contratto di lavoro, per locazione, per occasionale occupazione; dovrà questo fatto essere sufficiente per creare una prova equipollente a quella, che manca, della documentazione? Però, affermandosi dall'on. Scialoja che la legge si presta, in questo punto, a dubbia interpretazione, vorrò anche io ammettere la possibilità, e che sia opportuno il render più chiara la disposizione di cui ci stiamo occupando.

L'Ufficio centrale, è disposto ad accogliere in questo senso un emendamento, rimanendo, però, inteso che il possesso dell'uso civico, sul quale ora è discussione, debba rimaner sempre rivestito di quelle qualità, che non solo lo rendano legittimo, ma dimostrino che esso fu realmente la conseguenza del diritto o di una presunzione almeno della esistenza dell'uso civico, in modo che possa giustificare la corrispondente azione, quando vi manchi la prova documentale.

Alla domanda fatta dal senatore Lagasi, se nella legge siasi provveduto a difendere i boschi, che restano aperti all'uso civico, contro i danni che vi può arrecare il pascolo del bestiame, io rispondo affermativamente; poichè la legge in tale argomento si riferisce espressamente alle leggi forestali, le cui disposizioni così conferma e fa proprie, anche per lo scopo che il senatore Lagasi ha voluto porre in evidenza.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Scialoja ha formulato il suo emendamento, il quale consisterebbe nella soppressione delle parole: « sia stato non equivoco, non interrotto e non precario ».

Mantiene l'onorevole Scialoja il suo emendamento?

SCIALOJA. Mi duole di dover tediare nuo-

vamente il Senato, ma credo assolutamente necessario di chiarire le cose, perchè un dissidio circa l'interpretazione di questo articolo, sorto in questo modo fra un uomo del valore dell'on. Calisse ed un altro non perfettamente imbecille quale credo di essere io, potrebbe propagarsi nella giurisprudenza futura e produrre l'inconveniente di fermare tutto lo svolgimento dell'applicazione di questa legge, come è accaduto per articoli male scritti delle vecchie leggi al principio del 1800. Si può dire che, se usi civici sono ancora esistenti e se ci sono ancora centinaia di processi in piedi, è perchè nelle vecchie leggi non fu parlato chiaro.

Orbene, io sono costretto a leggere il testo dell'articolo, perchè è l'articolo quello che costituirà la legge futura, se sarà votata così dal Senato, e non l'intenzione del suo autore.

Dice l'articolo: « Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova (e fin qui nulla di male) purchè (se questo « purchè » non si verifica non è ammessa alcuna prova e l'uso civico non si riconosce), purchè l'esercizio dell'uso civico sia stato (evidentemente nel passato) non equivoco, non interrotto e non precario e non sia cessato anteriormente all'anno 1800 ». Queste sono le qualificazioni del possesso che si dicono necessarie. Dunque non si parla affatto della qualificazione del solo eventuale possesso posteriore al 1800, ma bensì della qualificazione del possesso anteriore; perchè anche se non ci sia stato alcun possesso dal 2 gennaio 1800 in quà l'azione sarebbe sempre data secondo questo articolo.

La mancanza dell'uso dal 1801 fino ad oggi non produce l'effetto di togliere l'azione agli utenti; mentre invece con questo testo il fatto che nei secoli precedenti sia avvenuta interruzione oppure che vi sia stato dubbio sulla natura del possesso sì che lo stesso sia stato equivoco, o che il possesso sia stato precario, impedisce definitivamente l'esercizio dell'azione di riconoscimento. Ciò che ora ha detto l'illustre mio amico Calisse mi dimostra che questa enorme conseguenza non è nella sua intenzione e se non è nella sua intenzione vorrei che non fosse nell'articolo, perchè l'ar-

ticolo dice una cosa diversa da quella che il collega Calisse, e, probabilmente, tutta la Commissione, avrebbero voluto fargli dire. Qui vi è il pericolo che interpretando questo articolo secondo le regole del vocabolario e della sintassi, come vogliono le disposizioni preliminari del codice civile, si raggiungano dei fini contrari a quelli che la commissione e il ministro assenziente si propongono, e perciò credo che si debbano togliere quelle parole. Il possesso anteriore, che è quello che si vuol provare in qualsivoglia modo e da cui si ricava l'esistenza dell'uso civico, può anche essere stato talora difettoso lungo il corso dei secoli; io credo di poter affermare (ho fatto centinaia di cause in questa materia) che non vi sia uso che lungo i secoli scorsi non abbia sofferto delle interruzioni, e non abbia avuto dei periodi di equivocità. Infatti nella lotta fra popolazioni utenti e feudatari è avvenuto più volte che, là dove esisteva per esempio, un uso civico di pascolo, il feudatario, cui non piaceva questa servitù, concedesse per largizione o per contratto qualche altra cosa in più agli utenti. Così accadeva che quelle popolazioni esercitavano in parte il loro diritto anteriore e in parte si appigliavano al contratto. Questo fatto produceva un equivoco, produceva una precarietà, per lo meno apparente e qualche volta anche sostanziale, di questo possesso.

Ciò che si deve richiedere è che vi sia stato un lungo possesso dell'uso civico. Se questo possesso è stato sempre precario, sempre equivoco, evidentemente non sarà possesso di diritto civico; ma basterà dire che appunto non è possesso di diritto civico. Invece se per alcun tempo vi è stata qualche ombra sulla purezza di questo uso civico, ciò non deve togliere di mezzo l'esistenza del diritto, come non le toglie di mezzo l'interruzione e persino la cessazione recente per un secolo e ventisei anni; periodo il quale, secondo l'art. 2, non impedisce di proporre l'azione per il riconoscimento dell'uso civico.

Credo pertanto che la questione sia fondamentale; e se siamo d'accordo nella sostanza, io pregherei la gentilezza dei colleghi di voler tornare sopra questa formulazione per redigerne una che tolga di mezzo i dubbi; preghiere simile, per quel che lo riguarda, rivolgo all'onorevole ministro assenziente. Ri-

peto che io accetto l'idea contenuta in questo articolo, ma desidero che non vi sia niente che vada al di là di ciò che l'articolo stesso è giusto che contenga.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Dopo quanto ha detto il senatore Calisse mi rimane ben poco da aggiungere. Io non sono giurista e quindi guardo l'articolo così come lo può interpretare un non giurista. Come è congegnato, a parte la questione sulla quale dirò in appresso, mi pare che non ci sia equivoco. L'esempio portato dal senatore Calisse è chiaro. In conclusione pregherei i senatori di voler votare l'articolo così come è stato congegnato. Nel regolamento cercheremo di chiarire meglio (*commenti*).

MANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNA. Ho avuto la stessa impressione del senatore Scialoja, e dovrei ripetere ciò che egli ha detto meglio di me. Il senatore Calisse ha parlato di due soli dei requisiti accennati nell'art. 2 e cioè di quello della non equivocità e di quello della non precarietà; ma ha saltato il requisito più pericoloso, quello della non interruzione. Non ha parlato della non interruzione la quale dovrebbe perciò intendersi secondo le norme del diritto comune. Ognuno sa che dal momento in cui cessa la interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. Ora si comprende la interruzione nella prescrizione acquisitiva, ma non si comprende nell'uso civico, pel quale finora si è ritenuta la imprescrittibilità. Perciò, anche accettando una nuova formola che dica chiaramente come le qualifiche del possesso si devono riferire ad epoca posteriore al 1800, e ritenendo che debbono rimanere le qualifiche di non precario e di non equivoco, bisogna eliminare quella del « non interrotto » che distruggerebbe la possibilità di provare la esistenza dell'uso civico.

Perciò, in questo senso, mi associo all'emendamento proposto dal senatore Scialoja.

VENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI. Mi pare che il pensiero di coloro che hanno concordato l'emendamento sia che

quando esista la prova documentale non sia più necessaria la condizione che l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800. Non so se questa sia la giusta interpretazione. (*Cenni di assenso del senatore Calisse*). Dunque, quando esiste la prova documentale, si ammette sempre la ricerca dell'uso civico, anche se l'esercizio è cessato anteriormente al 1800. Ed allora credo che la conseguenza sia gravissima, perchè può darsi che l'uso civico sia cessato magari da tre o quattro secoli e che durante questo tempo non se ne sia più usufruito, e ciò nonostante, solo perchè esiste un documento che, magari anche indirettamente, dia la prova che in quell'epoca, così remota, esisteva l'uso civico, viene ammessa la ricerca dell'uso stesso. Non solo, ma si esclude implicitamente che il diritto possa cessare per desuetudine durata dal 1800 in qua.

A me pare che ciò sia grave perchè l'imprescrittibilità, che s'intende proscrivere, così rientra e rientra trionfalmente.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Non si sorprenda il Senato se intervengo in questa discussione. Il decreto del giugno 1924 fu emanato quando io ero Ministro dell'Economia Nazionale; ne sono perciò il maggior responsabile. Quando seppi che era intervenuta una serie di conversazioni fra l'Ufficio centrale e il Ministero, per giungere ad una riforma dell'antico testo, e mi venne sottocchie il nuovo testo concordato, ebbi in principio l'impressione che i mutamenti non fossero essenziali; ma su questo articolo 2 espressi alcuni di quei dubbi che oggi sono stati sollevati dall'onorevole collega Scialoja. La differenza sostanziale, per me, tra l'antica formulazione della legge e la nuova è nella introduzione dell'obbligo che l'esercizio dell'uso civico sia stato non precario, non interrotto, non equivoco. Mi si disse allora da qualche collega che questo mio dubbio non aveva fondamento, e che in realtà la legge era congegnata in modo che anche da questo punto di vista erano completamente salvaguardati i diritti degli utenti. Dopo però che dall'autorevole parola del collega onorevole Scialoja sento convalidato il mio dubbio, desidero richiamare l'attenzione del Senato sulla portata politica gravissima di un equivoco su questo

punto. Non accusiamo sempre di usurpazione i diritti delle popolazioni, poichè in questa materia c'è legittimità dall'una e dall'altra parte, come c'è spesso arbitrio e usurpazione da entrambe le parti; la conciliazione può esser fatta solo se non si precludono in linea pregiudiziale i mezzi di prova alle parti. È quando, pel semplice fatto di una interruzione avvenuta due o tre secoli fa anche per pochi anni, si rende impossibile addirittura la richiesta, del riconoscimento, questo non vale più a influire sulla valutazione dell'indennizzo per la soppressione dell'esercizio, ma equivale a chiudere definitivamente la porta ai richiedenti.

Come si vede si tratta non di modificazioni di dettaglio ma di modificazioni sostanziali all'antico testo e perciò mi associo alla proposta dell'onorevole Scialoja, o quanto meno esprimo il desiderio che pur andando avanti nella discussione degli altri articoli si sospenda quella dell'art. 2 per trovare una forma che, senza equivoco, registri e precisi i casi in cui sono possibili i riconoscimenti di usi civici.

Non si tratta di controversia sulla possibile interpretazione di questioni secondarie, le quali potrebbero non richiamare tutta l'attenzione del Senato; qui siamo di fronte al cardine della legge e su di esso chiaramente bisogna che tutti sappiano quello che votano.

CALISSE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Rispondo all'onorevole senatore Venzi che la interpretazione da lui data è conforme a quella che corrisponde al pensiero dell'Ufficio centrale. Esistendo il documento, si procede senz'altro al giudizio di accertamento dell'uso civico, lasciando, naturalmente, al giudicante il decidere sul merito del documento medesimo. L'on. Venzi ha osservato che il documento può essere antichissimo, e di fronte ad esso sorge la questione se nel corso del tempo, forse di secoli, non abbia perduto, per altri e contrari avvenimenti, la sua efficacia. La osservazione è giusta. Ma il Senato ha udito ciò che è stato osservato dall'onorevole senatore Corbino; cioè, che questo problema degli usi civici, portando nel suo seno il germe di una lotta di carattere anche sociale, fra i proprietari delle terre e le popolazioni del luogo ove queste son poste, può

esser mosso il dubbio se, attraverso le vicende de' tempi, l'abbandono di un uso civico sia dovuto ad un fatto legittimo, ovvero sia stato la conseguenza di sopraffazione della parte più potente. E perciò nelle disposizioni della legge non deve apparire pure il sospetto che siasi data prevalente considerazione ad un interesse piuttosto che ad un altro: la legge tende ad uno scopo che si ritiene di generale giovamento, e cerca di giungervi col far salvi, per quanto è possibile, i diritti di tutti e non deviando mai dai principî della giustizia e della equità. Si lasci, dunque, che i documenti, se si hanno, vengano innanzi, qualunque sia la loro età: il magistrato dovrà giudicare non solo, come si'è detto, sul loro intrinseco valore, ma anche sul fatto che il diritto, di cui essi son prova originaria, possa esser cessato per abbandono o desuetudine, per avvenuta trasformazione del fondo o per altra qualsiasi legittima ragione.

Ritornando alla questione del possesso, a me sembra, dopo che ho udito le osservazioni di tanti autorevoli colleghi, che essa sia posta oramai in termini chiari: per lo scopo, che tante volte è stato già dichiarato, basta un possesso qualsiasi di fatto, o deve richiedersi tale che abbia determinate qualità, come è stabilito dal testo attuale della legge? Decida il Senato. In quanto al tempo in cui il possesso deve essersi avuto, io ripeterò che, tanto più che al pensiero dell'on. Scialoja anche altri si sono associati, sia necessario dare a questa disposizione una espressione più chiara. La quale potrebbe esser questa: « purchè l'esercizio dell'uso civico sia posteriore all'anno 1800 ».

SCIALOJA. Sarebbe contraria di « non cessato ».

CALISSE. Ciò non importa. Ora io chiedo se la formola che io ho detto sembri tale da toglier di mezzo equivoci e dubbi; rimanendo, s'intende, le altre parole dell'art. 2, relative al possesso non equivoco, non precario...

Voce. ...non interrotto...

CALISSE. Ora parlo del tempo...

PRESIDENTE. Non facciamo interruzioni fuori luogo, perchè si viene a complicare una questione già per sè stessa molto complicata.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Nella forma che oggi il senatore Calisse ha proposto, senza entrare a discutere se questo vuol dire la stessa cosa o meno, il Governo accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone allora...

CORBINO. Ma c'è la mia proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. La sua proposta verrà discussa in seguito. L'Ufficio centrale propone ed il Governo consente, che l'ultima parte dell'art. 2 sia così concepita: « purchè l'esercizio dell'uso civico sia posteriore all'anno 1800 e sia stato non equivoco, non interrotto e non precario ».

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Non ho bisogno di far rilevare, che per rispetto all'altissimo Consesso un emendamento di questa portata non può essere improvvisato. Già il primo, che pareva ottimo, ha dato luogo a contestazioni e divergenze d'interpretazione gravissime. Io non so se lo stesso non possa avvenire di un emendamento fabbricato sotto la impressione della discussione attuale. Ad esempio la formula « purchè l'esercizio sia posteriore » credo che non sia del tutto corretta; e così se si esamina il resto non si elimina l'obiezione dell'onorevole Scialoja, perchè non si precisa se il criterio della non interruzione sia argomento pregiudiziale anche per i secoli anteriori. Credo perciò che sia meglio sospendere la discussione su l'art. 2.

PRESIDENTE. Il governo dichiara che non ha difficoltà di rinviare a domani l'articolo 2, proseguendo però nella discussione degli altri articoli del decreto.

Se non si fanno osservazioni, così rimarrà stabilito.

### Art. 3.

Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al Commissario istituito ai sensi dell'art. 27.

Trascorso detto termine senza che si sia fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovansi in esercizio,

e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal Podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il Commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione.

Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al Pretore, che ne curerà la trasmissione al Commissario.

NICCOLINI PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO. Fortunatamente io non sollevo una questione di merito ma una questione di terminologia, di ermeneutica sulla interpretazione e la estensione di alcune frasi contenute nel secondo comma di questo art. 3, frasi che si ripetono poi in altri articoli della legge, ove si parla di comuni e di frazioni di comuni ai quali o alle quali appartengono i domini collettivi, senza prevedere e considerare il caso, che si verifica in alcune partecipanze, che la proprietà terriera della stessa partecipanza si trova o si estenda fuori del comune al quale appartengono i partecipanti. In caso di eventuale scioglimento e di devoluzione dei beni quella proprietà andrebbe a vantaggio di un comune diverso da quello dei partecipanti, che si vedrebbero così spogliati di tutti i loro diritti, come singoli e come comunisti.

Io segnalo questo caso perchè certamente dovrà essere contemplato nel regolamento, ma bisogna che la terminologia della legge non ponga vincoli od ostacoli a quelle che sono le più logiche e più giuste applicazioni da farsi caso per caso, giacchè i casi sono assai diversi e non sono tutti noti nè prevedibili.

Ieri io ho presentato al relatore dell'Ufficio centrale una domanda e una raccomandazione. Egli ha ieri risposto ampiamente alla mia domanda; io spero che oggi egli voglia rispondere alla mia raccomandazione che si concretava appunto nella interpretazione della dicitura usata nell'art. 3 e in alcuni altri articoli successivi. La risposta che il relatore ha dato ieri alla mia domanda, in forma elevata e squisitamente giuridica, mi ha perfettamente riassicurato. Egli ha detto che la

legge sugli usi civici si applica alle partecipanze in quanto in queste si verifichi l'esistenza dell'uso civico, o in quanto la partecipazione venga ad essere in contrasto coi fini che si propone la legge per gli usi civici.

Il concetto fondamentale dell'uso civico è quello di un uso che si esercita sulla proprietà altrui. I partecipanti hanno il loro diritto esattamente circoscritto nel perimetro della proprietà della partecipazione, e la ripartizione periodica esclude ogni promiscuità. Il fine che la legge si propone è di togliere degli ostacoli al progresso dell'agricoltura: orbene, le partecipanze che io conosco, le partecipanze delle provincie di Bologna, di Ferrara e di Modena, rappresentano delle zone di coltura intensiva e specializzata. Vi è di più: l'obbligo dell'incolato, che è insito nel concetto di partecipazione, trattiene i contadini dall'esodo verso le città, quindi impedisce l'urbanesimo e realizza proprio quella ruralizzazione invocata dal Capo del Governo. Quindi non da questo punto sorgevano i miei dubbi, ma soltanto da alcune frasi o perifrasi che, tolte dal primo decreto-legge nel quale le partecipanze erano espressamente nominate, e senza opportune correzioni di forma trasferite nel decreto-legge concordato, sembrano richiamare ancora, direttamente o come sottinteso, le partecipanze. Perciò io fin da ieri ho pregato il relatore a volere rivedere queste diciture o a dar loro la giusta interpretazione; e la cosa mi pare importante perchè questa interpretazione deve ispirare il regolamento che disciplinerà l'applicazione della legge e che dovrà rispecchiare chiaramente tanto il concetto fondamentale ed esclusivo degli usi civici, quanto le finalità economiche e sociali che sono, più ancora di quelle puramente giuridiche, la vera ragione di questa legge.

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Quella stessa raccomandazione che ha fatto il collega Niccolini per le partecipanze emiliane, la presento io pure per le partecipanze alpine, quali sono quelle delle valli bresciane sotto il nome di proprietà degli antichi originari. Si tratta di proprietà collettive sì, ma di proprietà private e per questo io rivolgo una speciale preghiera

all'onorevole relatore perchè voglia dare una risposta la quale possa soddisfare alla mia domanda; e nello stesso tempo mi rivolgo in modo speciale all'onorevole Ministro, perchè, nella compilazione del regolamento, siano tenute in considerazione queste proprietà che sono private e collettive, riunite sotto il nome di proprietà degli antichi originari.

SCADUTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. L'onorevole Relatore ha ieri risposto a queste stesse domande e rilievi fatti dagli stessi oratori, on. Niccolini e Passerini; e credo che la sua risposta sia giustissima: cioè premetto che nel decreto del 1924 si parlava di partecipanze, ed il relatore ha detto: io ho soppresso la voce « partecipanze » nella formula di oggi, perchè questa voce accennava a una esemplificazione, la quale poteva far nascere il dubbio se fosse vera esemplificazione o tassatività. Egli ha detto: ho creduto opportuno di prendere una formula più generale, comprensiva di tutto ciò che si contiene nel concetto dell'uso civico; si vedrà poi dal magistrato se queste partecipanze emiliane o alpine, rientrano o no nel carattere del diritto di uso civico. Di modo che ritenevo accettato che in seguito a questa risposta giustissima del relatore, gli oratori tornando sull'argomento avessero precisato in che cosa consiste la caratteristica giuridica di queste partecipanze emiliane o alpine e se, così come è concepita, differisca o non dal diritto di uso civico.

NICCOLINI PIETRO. L'ho detto ieri.

SCADUTO. Di questa caratteristica ha parlato ieri e riparlato oggi l'on. Niccolini; però la caratteristica che egli dà a queste partecipanze non mi persuade. Se ho bene afferrato il suo concetto e se ho preso bene gli appunti, egli dice che la caratteristica di queste partecipanze, differenziale dal diritto di uso civico, per lui consiste in questi due elementi: l'uso civico, cioè, sarebbe un diritto di cittadini sopra la proprietà altrui, mentre la partecipazione importerebbe il diritto collettivo sopra proprietà propria dei membri della collettività. Orbene se questo corrisponde al suo pensiero, debbo dire che questa definizione non è esatta, e non importa la differenza dal diritto di uso civico. Infatti noi abbiamo uso civico sulla terra feudale come abbiamo l'uso

civico sulla terra comunale. Il primo nel linguaggio feudale è chiamato diritto sul demanio feudale; il secondo è chiamato diritto di uso civico sul demanio universale del comune. In questo secondo caso negli usi civici abbiamo la figura giuridica del demanio collettivo delle partecipanze. Da questo punto di vista non c'è differenza.

Veniamo all'altra differenza che trovava l'onorevole senatore Niccolini Pietro. Questa differenza consisterebbe in ciò, che la partecipazione non sarebbe estesa a tutti i cittadini, mentre il diritto di uso civico sarebbe esteso a tutti i cittadini. La partecipazione apparterebbe soltanto a determinate famiglie e loro discendenti, mentre il diritto di uso civico apparterebbe a tutti i cittadini. Ora se così pensa l'onorevole senatore Niccolini, neppure questo è esatto. Infatti noi abbiamo dei casi e sono stati accennati dal relatore nella sua relazione e contemplati anche negli articoli della legge, in cui il diritto di uso civico non è esteso a tutti i membri della cittadinanza, ma limitato ad alcune determinate famiglie o ad alcune determinate classi sociali. E acciocchè questa affermazione non appaia un'ipotesi giuridica, accennerò ad un esempio storico tipico di questa restrizione del diritto di uso civico. Questo esempio è costituito dalle colonie albanesi nelle provincie napoletane e siciliane. In seguito alla conquista di Costantinopoli da parte dei maomettani, molti abitanti dell'Albania emigrarono e vennero a stabilirsi nelle provincie napoletane e siciliane. In questa occasione esse vennero generalmente a fare delle convenzioni con alcuni feudatari, convenzioni nelle quali si dice: « Noi verremo a stabilirci nel territorio del vostro feudo raso e non abitato e voi ci darete il diritto di uso sopra questa determinata parte del vostro territorio, (e non già su tutto il feudo, perchè la comune espressione *ubi feuda ibi demania* non è esatta). Questo diritto di uso civico appartiene a noi che firmiamo il contratto ed ai nostri discendenti ». Si tratta di un contratto vero e proprio con le firme di quei capi di famiglia albanesi.

Dunque noi abbiamo anche in materia di usi civici la restrizione ai membri di una determinata famiglia o di una determinata classe sociale.

Per queste ragioni io credo giusto ciò che ha detto l'onorevole relatore. Se le partecipanze rientrano oppur non nel concetto di uso civico lo vedrà il Magistrato, noi non possiamo nominare queste partecipanze perchè altrimenti non si sa se lo facciamo a titolo esemplificativo o a titolo tassativo, e quindi potrebbe nascere confusione. Il magistrato esaminerà se la partecipazione raggiungerà o non gli estremi di uso civico: in caso affermativo la sottoporrà a questa legge; altrimenti, no.

In quanto poi a determinati caratteri di distinzione, io ripeto che quelli che sono stati enunziati non reggono alla realtà storica e giuridica.

NICCOLINI PIETRO. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO. A me pare che le osservazioni dell'onorevole senatore Scaduto, (osservazioni autorevolissime) rientrino in quella questione di terminologia esatta la cui difficoltà io ho segnalato al Senato e al relatore dell'Ufficio centrale. Infatti, che cosa ha dimostrato il senatore Scaduto? Che sotto il nome di uso civico esistono nel Mezzogiorno degli Istituti che possono paragonarsi alle partecipanze Emiliane, così come ieri il senatore Passerini ha dimostrato che sotto altri nomi strani ed antichissimi esistono istituzioni analoghe anche nelle zone alpine del bresciano, del Trentino, della Venezia Giulia. Non fermiamoci dunque alle parole che possono essere usate promiscuamente qualche volta ad indicare istituti simili, qualche volta ad indicare istituti diversi, ai quali perciò solo dopo un esame caso per caso può dirsi applicabile, oppure non applicabile la presente legge. Questo esame così nel caso degli usi civici delle colonie Albanesi, come nel caso delle partecipanze Emiliane dovrà tener conto di tutti gli elementi storici giuridici ed economici.

I nomi e le definizioni possono servire alla chiarificazione giuridica, ma la cosa più importante è sempre, a mio giudizio, il fine della legge, fine essenzialmente economico perchè il riordinamento degli usi civici ha per ragione principale il progresso dell'agricoltura: si tratta di togliere degli ostacoli derivanti da incertezze di diritti e promiscuità di usi. Nulla di ciò si riscontra nelle partecipanze ove la ripartizione e la quotizzazione fatta ogni 25 anni indivi-

dualizza perfettamente l'uso, assicura il frutto del lavoro individuale, e nello stesso tempo coll'obbligo dell'incolato assicura e favorisce la ruralizzazione. Così sul tronco di istituzioni che conservano nomi e forme medioevali si sono innestati concetti modernissimi; dove si credeva di trovare la promiscuità, la cristallizzazione, la stasi si trova invece il pieno sviluppo dell'attività individuale e il più evidente progresso agricolo accompagnato da un relativo benessere sociale, che di solito non si riscontra nelle zone ove prevalgono le forme comuni degli usi civici.

Non voglio più oltre ripetere cose già dette e torno alla raccomandazione che ho rivolta al relatore, affinché egli voglia precisare l'interpretazione che si deve dare a quelle frasi che sembrano riferirsi espressamente alle partecipanze, mentre nel testo concordato non possono avere che un significato generico e riferirsi a tutte le forme di usi civici. Questa mia raccomandazione è perfettamente conforme allo spirito della legge ed alla risposta datami ieri dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

**CALISSE, relatore.** Vorrei pregare l'on. Niccolini di spiegare se con la sua domanda egli tende ad avere soltanto una mia dichiarazione ovvero ad introdurre nel testo della legge qualche modificazione.

**PRESIDENTE.** Il senatore Niccolini non ha presentato alcun emendamento.

**CALISSE, relatore.** Basterà, dunque, una mia dichiarazione, la quale non può essere che la ripetizione di quanto su tale argomento io dissi nella seduta di ieri. Ove nel testo della legge si trovava la menzione specifica delle partecipanze, essa è stata tolta, e non occorre che ora io qui ne ripeta le ragioni. Esse non sono, dunque, sottoposte, in modo espresso, alle disposizioni della legge. Possono esservi comprese per la categoria generica delle associazioni agrarie soggette ad uso civico. Sarà, eventualmente, una questione da risolversi di caso in caso. Certo, a me sembra che le partecipanze emiliane, di cui ha parlato l'on. Niccolini, possano essere considerate come associazioni che non hanno per oggetto l'esercizio di usi civici. Ed altre simili potranno trovarsi, anche sotto altri nomi. Non per la ra-

gione, che parmi d'aver udito or ora accennarmi, che coloro che hanno l'uso delle terre debbano esserne riguardati come proprietari: ciò non è da ritenersi, poichè la proprietà della terra spetta all'ente, che ne ripartisce il possesso fra i suoi partecipanti. Ma questo fatto già esclude l'esercizio dell'uso civico, promiscuo, alternato; i partecipanti possiedono a lungo tempo la porzione di terra che loro è assegnata, ne pagano un canone, vi fanno lavoro intenso, vi introducono miglioramenti: sicchè può dirsi che quello che la legge si propone sia per loro già conseguito e di più non occorra. Tali sono le partecipanze emiliane, non più di dieci...

*Voce.* Sono sette.

**CALISSE.** Ma una dichiarazione generica in questo senso non può farsi, poichè potrebbe pure avverarsi che altre associazioni, pur chiamate partecipanze o con altri simili nomi, fossero collegate con l'uso civico e perciò soggiacessero alle disposizioni della legge. Si lasci che la questione sia risolta volta per volta, sulla osservazione dei fatti.

**NICCOLINI PIETRO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NICCOLINI PIETRO.** Io sono soddisfatto della dichiarazione del relatore che precisa la natura e i limiti di questa legge, come pure sono soddisfatto di aver segnalato al Governo che dovrà fare il regolamento per la sua applicazione, quel caso a cui nessuno, forse, aveva pensato, cioè il caso che i beni di una partecipanza si trovino in un comune diverso da quello nel quale risiedono i partecipanti. Se questo caso dovesse verificarsi anche per altre forme di usi civici e di comunanze agrarie, il regolamento dovrà ispirarsi più che alla lettera del decreto-legge che in qualche punto potrebbe essere manchevole, ai fini che si è proposto il legislatore.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'art. 3°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° *Essenziali*, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° *Utili*, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1<sup>a</sup> classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2<sup>a</sup> classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finchè non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente:

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal Commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.

Allorchè si tratti di un solo diritto, che a giudizio del Commissario sia di tenue entità,

il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaduto per svolgere il suo emendamento all'art. 5.

L'emendamento è così concepito:

Al 1° comma, aggiungere dopo la parola: « gravato » le parole « o parte di fondo gravata ».

SCADUTO. L'emendamento da me proposto è semplicissimo: nell'articolo si parla di fondo gravato di uso civico: io invece di dire fondo gravato propongo che si dica fondo gravato o parte del fondo gravata; e alludo a questo che generalmente, ma non sempre, il diritto di uso civico esiste su tutto il feudo. Noi tutti ricordiamo la vecchia questione se sul feudo si presuma e non si presuma l'esistenza dell'uso civico anche quando non esistono i titoli. Io debbo ricordare questo; perchè, stante la massima sostenuta da molti e poi infiltrata nel diritto positivo specialmente nel diritto napoletano e siciliano e che cioè su qualunque feudo si presume l'esistenza del diritto di uso civico, non si distingueva se esisteva il diritto di uso civico su tutto il feudo oppure su parte del feudo. Ma nella realtà storica che cosa accade? Noi abbiamo diverse categorie, abbiamo diritti di uso civico su tutto il territorio del feudo e abbiamo diritti di uso civico sopra una sola parte del territorio del feudo. Noi abbiamo ancora un'altra figura di diritto di uso civico non su tutto il feudo ma solo su una parte, nella quale bisogna distinguere due sottoparti. C'è una specie di uso civico sopra una sottoparte e un'altra specie di uso civico sull'altra: esistono diritti di semina su una parte, esistono diritti di legnare sull'altra parte, diritto di cavar pietra in un'altra parte ancora, ecc. Bisogna dunque fare questa distinzione e tener presente che il diritto può esistere sul feudo intiero o su di una parte e poi su questa parte bisogna suddividere di quali usi civici s'intende parlare.

La dicitura mia è diversa da quella che

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1927.

aveva proposto l'on. Di Stefano e che suonava così: « Sul demanio gravato ». L'Ufficio centrale ha dichiarato di non accettare l'emendamento Di Stefano e neppure io l'accetto, e ne dico le ragioni. Se l'espressione proposta dall'on. Di Stefano fosse priva di equivoci, io certamente l'accetterei: ma la sua espressione è equivoca secondo me, perchè si riconnette al concetto *ubi feudum ibi demanium*, si riconnette al concetto della presunzione di uso civico, e quindi, usando quella espressione, non si comprende se s'intende parlare del feudo o di parte del feudo. Aggiungo un'altra osservazione: l'espressione demanio presuppone feudo, mentre esistono usi civici anche su terre non feudali. Di modo che io direi che l'Ufficio centrale ha fatto bene ad adottare l'espressione fondo gravato e credo che niente di male ci sarebbe ad aggiungere la distinzione tra fondo gravato e parte del fondo gravato per accennare questa eventualità, la quale si verifica spesso nella pratica, cioè che non su tutto il feudo esiste il diritto di uso civico ma solamente su una parte. Nella terminologia comune, specialmente in Sicilia, si suddivideva tra baronia e feudo: la baronia era un insieme di feudi. Ora il diritto di uso civico, se noi non specificiamo, esiste su tutto il territorio della baronia oppure può esistere sopra alcuni feudi? e poi sopra questi feudi che sono parte della baronia possono esistere usi civici limitati ad una parte dei feudi stessi. Porto un esempio pratico: la baronia di Butera la quale constava di non so quanti feudi dava luogo a vari diritti di usi civici. Su quale parte del territorio esistevano questi diritti? Su tutto il territorio o sopra alcune determinate parti? E i diritti esistono su interi feudi oppure sopra una parte di essi? Il diritto di legnare per esempio presuppone un bosco, e quindi non può esistere che sopra una determinata parte; il diritto di cavar pietra presuppone una cava e quindi non può esistere che in un determinato luogo. Quindi io avevo pregato che fosse aggiunta quella distinzione.

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. In fondo, onorevoli colleghi, siamo d'accordo io e l'amico collega Scaduto che la dizione usata nell'art. 5 è una dizione

la quale può dar luogo a delle difficoltà, a degli equivoci ed ha delle conseguenze nocive o in un senso o nell'altro. Io per togliere questo equivoco avevo nel mio emendamento usata la parola *demanio*.

Ieri, l'on. Calisse mi ha dato due risposte, per le quali riteneva che la parola *demanio* non si potesse scrivere in una legge unica sugli usi civici. Oggi il collega Scaduto ha aggiunto qualche altra ragione. Io ritengo che tanto l'on. Calisse, quanto l'on. Scaduto non sono nel vero.

L'on. Calisse diceva ieri: non usiamo la parola *demanio* perchè questa è una parola circoscritta alle leggi napoletane.

CALISSE, relatore. E siciliane...

DI STEFANO. ...siciliane e napoletane, perchè sebbene qualche legge non fu pubblicata in Sicilia, pure non tardò ad applicarsi anche ivi. Dunque napoletane e siciliane. Io dico all'egregio collega, di cui ho ammirato tanto la relazione, che la parola *demanio* è molto più antica delle leggi siciliane, e gli soggiungo che quando in un dato istituto giuridico si ha una parola *specificata*, già usata in leggi ed in giudicati, è meglio usare questa parola specifica anzichè un'altra. Ora che la parola demanio sia antichissima lo vediamo dalla massima *ubi feuda ibi demania*. E quando si parlava di demanio, non si parlava di altro che di usi civici sui feudi. Dunque è una parola, che rimonta ad un'epoca molto anteriore a quella delle leggi siciliane del 1812 delle leggi napoletane del 1806 e 1810 e successive ed alle istruzioni del 1841.

Quando, in materia di usi civici, si usa la parola *demanio* s'intende parlare esclusivamente di quella parte di territorio su cui è ammesso l'uso civico. Invece, secondo le osservazioni fatte dal collega Calisse, quando la legge sicula napoletana parla di *demanio*, intende parlare di demanio comunale. Niente affatto: l'art. 10 delle istruzioni del 1841 è di una chiarezza meravigliosa: « sotto il nome « di demanio o terre demaniali degli ex baroni « o delle chiese s'intendono tutti i territori « aperti colti od incolti dai medesimi, soggetti « all'uso civico in tutto il corso dell'anno od « in parte soltanto di esso ». Quindi niente affatto demanio comunale.

Giustamente, poco fa, osservava l'on. Sca-

duto che, quando si parlava di demani comunali' si usò l'espressione di demani universali dei comuni, e non si parlò mai di semplici demani. Invece, quando la parola demanio fu usata la si usò esclusivamente per parlare degli usi civici dei beni degli ex baroni e delle chiese, poichè le chiese ebbero pure delle assegnazioni in feudo, e gli usi civici si esercitavano pure su quelle terre.

L'egregio collega Scaduto, il quale è tanto versato in questa materia, ebbe a dire che la parola *demanio* era equivoca in questo senso, che c'erano dei feudi semplici, isolati, e delle baronie costituite da molti feudi. E quindi poteva sorgere il dubbio se il demanio era su tutti i feudi o su di una parte di essi, cioè se si estendeva su tutto, il territorio o su di una parte soltanto di esso. Ma debbo osservare all'on. Scaduto, che questa ragione non è neppure esatta, perchè le istruzioni del 1841 ebbero all'art. 10 cura di specificare gli usi civici su tutti i territori o su parte del territorio. A me, quindi, sembra che con la parola demanio ogni dubbio ed ogni questione sarebbero tolti. E l'avevo suggerita, perchè aveva un significato assoluto in questa materia, e perchè era una parola che risaliva al periodo feudale e che si trova in tutti gli insegnamenti dei feudisti, come in tutte le leggi in materia di usi civici, sicchè poteva usarsi nella nuova unica legge, senza tema di destare dubbi o di sollevare incertezze.

Ad ogni modo, quello che a me preme è che questo articolo sia chiarito per una ragione gravissima. Nell'articolo del decreto del 1924 si parlava di tutto il comprensorio del fondo. Nel nuovo testo dell'Ufficio centrale si parla di *fondo gravato* semplicemente. Nella relazione, che ho letto attentissimamente, si dice che l'uso civico si scioglie colla cessione di una *proporzionata parte del fondo*, e quindi non si specifica se si tratta di *tutto il fondo* o semplicemente della *parte su cui esistono gli usi civici*. Pertanto le parole « fondo gravato » che si leggono nel nuovo articolo possono dar luogo ad un grave dubbio: si parla dell'intero fondo o solo della parte su cui gli usi civici si esercitano? Poichè come si è già detto in questa discussione ci sono usi, che si esercitano su tutto il fondo ed altri che si esercitano solo su parte del fondo, mentre il

diritto di legnare non si può esercitare dove non c'è bosco, il diritto di cavare pietre non si può esercitare dove non c'è pietra da estrarre ecc. ecc. Ma quando nella scala dei compensi si dice: « fondo gravato » in generale non si sa se si parla di tutto il fondo o di parte del fondo. Si chiarisca questo e sono disposto a sacrificare la mia parola « demani » per accettare l'altraformola « *il fondo o la parte di fondo gravato* » perchè ogni dubbio sia eliminato.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Sull'uso della parola demanio ho già detto il mio pensiero. Nel significato che essa sia in relazione con gli usi civici è propria della legislazione meridionale, e non è conveniente ripeterla in una legge che è fatta per tutta l'Italia: nelle altre regioni essa non sarebbe facilmente intesa. Del resto, anche l'onorevole Di Stefano è oramai convinto di ciò. Egli insiste sulla necessità di dover dare a questo articolo più chiara espressione. Veramente a me sembra che dicendosi « fondo gravato » sia chiaro l'intendere che se l'uso civico si esercita sopra una parte soltanto di un fondo, per esempio sulla parte boscosa di un vasto possedimento, la porzione che se ne deve cedere in compenso del diritto abolito, non possa essere che in proporzione della parte che a questo è soggetta. Perchè dovrebbe essere estesa alla totalità del fondo?

DI STEFANO. Così hanno deciso in base al Regio decreto del 1924.

CALISSE, *relatore*. Se la liberazione del fondo dalla servitù civica è la ragione del compenso che se ne deve dare, ove essa non giunge non può evidentemente farsi giungere ciò che ne è la conseguenza: la porzione di terreno da cedere deve essere in relazione con quello su cui effettivamente l'uso civico esiste e si esercita. Ciò par chiaro: tuttavia, se si vuole maggiore chiarezza, si faccia.

La osservazione dell'on. Scaduto può rispondere a realtà: sovra una stessa terra possono insieme esistere usi civici diversi. Ma la legge ha preveduto questo caso, ed al commissario, che deve non solo accertare la esistenza dell'uso civico, di cui si chiede il riconoscimento, ma anche il suo valore e la sua estensione, ha dato facoltà di giudicare, fra le varie misure di compenso, che, come si è detto, la legge

stessa ha stabilito, quella che al caso particolare equamente corrisponda: se un uso civico è accompagnato con altri, si avrà nell'insieme un valore maggiore di quello che esso avrebbe da solo, e maggiore potrà esserne il compenso. Per altro l'on. Scaduto qui non propone alcuna modificazione od aggiunta al testo della legge, mentre egli si associa all'onorevole Di Stefano per dichiarar meglio l'articolo, proponendo che dopo le parole: « fondo gravato » si facciano seguire queste altre: « o parte del fondo gravato ». Non sono necessarie; ma, se si vuole, si aggiungano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Se l'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare questa formula che chiarisce meglio il concetto dell'articolo, il Governo non ha che consentire.

DI STEFANO. Nell'attuazione sarà opportunissimo.

CALISSE, *relatore*. L'ufficio se ne rimette al Senato.

DI STEFANO. Mi associo all'emendamento dell'on. Scaduto.

CALISSE, *relatore*. Converrà però, dopo le parole « fondo gravato » dire « e della parte del fondo gravato ».

PRESIDENTE. Per l'emendamento del senatore Scaduto, a cui si è associato l'onorevole Di Stefano, il ministro dell'economia nazionale si rimette all'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale, pur ritenendo superfluo questo emendamento, se ne rimette al Senato.

Lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vengono poi gli emendamenti del senatore Di Stefano.

DI STEFANO. Li ho abbandonati.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'art. 5 così modificato:

#### Art. 5.

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte di fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente:

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal Commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul meaesimo fondo.

Allorchè si tratti di un solo diritto, che a giudizio del Commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il Commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il Commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento.

(Approvato).

#### Art. 7.

Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle provincie ex pontificie le

disposizioni dell'art. 9 del Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510 per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il Commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle Comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni della economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti, nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'Economia Nazionale, che provvederà.

(Approvato).

#### Art. 9.

Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate,

sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dello acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, all'associazione o alla frazione di Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.

(Approvato).

#### Art. 10.

Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il Commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

(Approvato).

### CAPO II.

#### DESTINAZIONE DELLE TERRE GRAVATE DI USI CIVICI E DI QUELLE PROVENIENTI DALL'AFFRANCAZIONE.

#### Art. 11.

I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonchè gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, Università, ed

altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;

b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

(Approvato).

#### Art. 12.

Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero per l'Economia Nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli art. 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del codice civile.

(Approvato).

#### Art. 13.

I terreni indicati alla lettera b) dell'art. 10 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal Commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

(Approvato).

#### Art. 14.

L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal Commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'Economia Nazionale.

(Approvato).

#### Art. 15.

Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'Economia Nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiaria. Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal Podestà e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

a) di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiaria, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'Economia Nazionale giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13.

(Approvato).

#### Art. 16.

Onde si provveda dei mezzi per l'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, il delegato, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

A questo articolo 16 vi è un emendamento del senatore Di Stefano il quale propone di sostituire alla dizione: « Onde si provveda dei

mezzi per l'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, il delegato, oltre...»  
l'altra: « Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre », ecc.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Si tratta di un emendamento molto semplice, per dare all'articolo una forma più italiana; credo non abbia bisogno di svolgimento.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale ed al ministro se accettano questo emendamento.

CALISSE, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Anche io l'accetto.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 16 così modificato; lo rileggo.

#### Art. 16.

Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

#### Art. 17.

Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un Direttore tecnico ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15.

(Approvato).

#### Art. 18.

Il Ministro per l'Economia Nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri Enti ed Istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale.

(Approvato).

#### Art. 19.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o dell'associazione degli utenti.

(Approvato).

#### Art. 20.

Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli Istituti mutuanti.

(Approvato).

#### Art. 21.

Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unità suddette

non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo.

(Approvato).

Art. 22.

Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che v'hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal Comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita.

(Approvato).

Art. 23.

Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria, qualora il Ministero per l'Economia Nazionale su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

(Approvato).

Art. 24.

Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od all'associazione, con vincolo a favore del Ministero

dell'Economia Nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Eguale sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'articolo 12.

(Approvato).

Art. 25.

Il Ministero per l'Economia Nazionale, su proposta del Commissario, o di sua iniziativa allorchè questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'Economia Nazionale. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto.

(Approvato).

PRÉSIDENTE. All'art. 26, l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, propone un nuovo testo. Ne do lettura:

Art. 26.

I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle Associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle Associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1927

particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riteranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Io vorrei pregare il Senato ed il Governo di rimandare a domani la discussione di questo articolo, che è di una gravità eccezionale, perchè modifica sostanzialmente la legislazione esistente specialmente nelle provincie meridionali ed è bene perciò che la discussione del Senato sopra questo articolo si svolga nel modo più ampio.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole senatore Libertini. Io non vedo la necessità di rinviare a domani la discussione di questo articolo. Se Ella ha emendamenti da proporre, li faccia e ne discuteremo oggi stesso.

LIBERTINI. Ma anche l'articolo 2 è stato rinviato a domani.

PRESIDENTE. La questione era ben diversa. Per l'articolo 2 c'è un emendamento che il Governo e l'Ufficio centrale hanno ritenuto meritevole di studio. Invece per l'articolo 26 Ella, onorevole senatore Libertini, vorrebbe domandare il rinvio senza che vi siano proposte di modificazioni.

LIBERTINI. Io ho fatto la proposta di rinvio; vedrà il Senato se sia il caso di accoglierla.

PRESIDENTE. Domando al Governo ed all'Ufficio centrale se accolgono la proposta di rinvio della discussione dell'articolo 26, fatta dall'onorevole senatore Libertini.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Il Governo non l'accoglie.

CALISSE, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale ritiene che l'articolo possa essere discusso oggi stesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio dell'art. 26 fatta dall'onorevole senatore

Libertini, ma non accolta nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo allora ai voti l'articolo 26 nel nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### CAPO III.

#### GIURISDIZIONE E PROCEDURA.

##### Art. 27.

All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i Commissari regionali.

I Commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Economia Nazionale con consenso del Ministro per la Giustizia e gli Affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il Ministro per l'Economia Nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun Commissariato.

PIRONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI. Questo disegno di legge mantiene la specialità della magistratura per la risoluzione delle controversie in materia di usi civici e demani comunali, come era nelle leggi anteriori. Senonchè la legge del 20 marzo 1865, che abolì il contenzioso amministrativo, mentre stabiliva che i Prefetti avrebbero continuato ad esercitare le attribuzioni ad essi conferite in questa materia dalle leggi preesistenti, dava al Governo la facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui se ne riconoscesse il bisogno. Questa disposizione non poneva alcuna limitazione al Governo nella scelta dei commissari ripartitori, sicchè il Governo poteva prendere questi commissari in qualsiasi campo in cui trovasse persone

aventi quella speciale competenza che si richiede per questioni del genere. Invece la nuova legge limita la scelta e stabilisce che i commissari saranno nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale col consenso del ministro della giustizia e degli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.

Ora a me questa limitazione non sembra nè giusta nè opportuna, perchè i commissari regionali non hanno soltanto funzioni giudiziarie ma anche funzioni amministrative, e non si vede la ragione per cui queste funzioni non possano essere date, oltre che a magistrati dell'ordine giudiziario, anche a magistrati amministrativi, specialmente quando si rifletta che alcuni di questi ultimi provengono dalla carriera delle prefetture ed hanno esercitato nell'Italia meridionale, come commissari ripartitori, quelle funzioni che ora passano ai commissari regionali. Essi quindi si troverebbero nella migliore condizione per poter aspirare a tali uffici. Io faccio una questione del tutto obiettiva, perchè si tratta di un ufficio poco desiderabile. Ad ogni modo, a me non sembra conveniente la esclusione di quest'ordine di magistrati, e ciò apparirà evidente quando si rifletta che, in base alla disposizione di questa legge, anche, per esempio, l'illustre relatore dell'Ufficio centrale, del quale tutti abbiamo ammirato la rara competenza in questa materia, non potrebbe essere nominato commissario. Del resto la stessa legge ammette che non sia necessaria la qualità di magistrato dell'ordine giudiziario per poter esercitare queste funzioni, e difatti l'art. 28, che riguarda la scelta degli assessori, destinati a coadiuvare i commissari in tutte le loro operazioni, dice che dovranno essere scelti tra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Perciò proporrei un emendamento inteso a stabilire che i commissari siano nominati con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale col consenso del ministro competente, e che siano scelti fra magistrati dell'ordine amministrativo o dell'ordine giudiziario, questi

ultimi di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prendano il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.

SCADUTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. Io sono contrario a questa proposta e ne dirò le ragioni.

Prima di tutto non mi pare esatta la interpretazione che si è data all'articolo per cui l'illustre relatore della commissione non potrebbe essere nominato commissario. Infatti l'articolo dice che i commissari saranno scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello: ora noi sappiamo che nel linguaggio odierno si parla di magistrati dei diversi ordini; magistrati dell'ordine giudiziario e magistrati dell'ordine amministrativo. Di modo che in questa dicitura andrebbero compresi anche i consiglieri di Stato e della Corte dei Conti.

Ma lasciamo stare questo capo abbastanza particolare e veniamo alla questione in sè. Che cosa intendeva dire il collega Pironti? che secondo la vecchia legge, quelli che erano stati nelle prefetture potevano diventare commissari ripartitori, e quelli che erano stati nelle prefetture erano persone competenti. In altri termini questi, che sono stati nelle prefetture, ne sanno di più dei magistrati.

Ora io nego recisamente questa proposizione, qui bisogna mettere le carte in tavola. Si tratta di una materia complicatissima, e quelli che se n'intendono sono pochissimi. Il povero prefetto ha tante cose.

PIRONTI. Io non parlo dei prefetti.

SCADUTO. E allora chi sono gli esperti?

PIRONTI. I consiglieri di Stato.

SCADUTO. Ma ho detto che sono compresi, perchè oggi si parla di magistrati dei vari ordini, anche amministrativo. Vi sono compresi, quindi, anche i consiglieri di Stato.

Ma a parte ciò, io credo proprio che il commissario debba essere un magistrato. Oggi è proprio necessario che sia un magistrato più di quello che non fosse necessario nel 1865 o, se vogliamo, prima del 1924. Infatti bisogna tener conto che fra la nuova legge e le antiche vi è questa differenza fondamentale, differenza su cui non si è messa soverchia attenzione.

Prima del 1924 il commissario ripartitore giudicava soltanto in base al possesso, e, se nasceva questione sul titolo, la controversia era rimandata alla autorità giudiziaria. Così era per tutta l'Italia tranne che per la Sicilia, per la quale vi era una condizione speciale, cioè: il commissario ripartitore se trovava il possesso, faceva la divisione; se non trovava il possesso ma gli si presentavano dei titoli, allora si faceva una suddistinzione: se questi titoli erano posteriori al 1735, il commissario giudicava su essi, e ne giudicava insieme agli assessori. Se invece i titoli erano anteriori al 1735, il commissario ripartitore declinava la propria competenza e rinviava la questione davanti l'autorità giudiziaria. Oggi col decreto del 1924 e col testo che abbiamo davanti, la cosa cambia completamente di aspetto. Il commissario ripartitore giudica in prima istanza e non giudica soltanto del possesso, giudica anche del titolo; non solo, ma anche di tutti i titoli a qualunque epoca essi appartengono. Aggiungete che è una materia complicatissima, che si intreccia col diritto feudale, ecc. Ci vuole quindi lo specialista ed il giurista. E questo stesso occorre che resti a lungo; altrimenti mentre sta imparando la materia, se ne va, e viene un altro che non sa nulla. È quindi giusto che si stabilisca la norma che si deve mettere un magistrato e non inferiore al grado di consigliere di Corte di Appello.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*.  
L'Ufficio centrale non crede di accettare l'emendamento proposto dal senatore Pironti per la considerazione che il prefetto come Commissario ripartitore funzionava soltanto nelle provincie meridionali dove imperavano le leggi del 1816, del 1841, e la legislazione speciale che del 1860 in poi si era ivi venuta formando. In tutte le altre provincie d'Italia, se c'era qualche magistratura preposta particolarmente alla materia degli usi civici, era una magistratura costituita da funzionari dell'ordine giudiziario, o presieduta da funzionari dell'ordine medesimo. In tutti i casi, tanto nelle provincie meridionali, come nelle provincie del Lazio e dell'Italia centrale, e in tutte le altre dove esistevano usi civici, e

magistrature speciali, il giudizio di appello era sempre riservato all'autorità giudiziaria; anzi in Sicilia il giudizio di cognizione sul petitorio era sempre deferito all'autorità giudiziaria.

Essendo il decreto-legge, di cui ora discutiamo, in vigore da tre anni, ed essendo stato constatato, con soddisfazione di tutti, che l'organizzazione degli uffici dei commissari regionali, corrisponde bene agli scopi del legislatore, poichè sono diretti da persone autorevoli e capacissime, le quali attendono con molto zelo alle loro funzioni, tenuto conto, altresì, mi sia permesso dirlo (senza con questo offender l'altissima autorità del Consiglio di Stato, e delle persone che ne fanno parte, a cui mi inchino con deferenza) che i prefetti, anche nella loro funzione di commissari ripartitori non hanno dato sempre buona prova, tanto che molto spesso è occorso di ricorrere alla nomina di commissari ripartitori straordinari così per il continente che per la Sicilia, (ed essi furono sempre prescelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario, o appena usciti dalle sue file, come ad esempio, il nostro compianto collega senatore Inghilleri), quando si pensi infine, che i prefetti, quali commissari ripartitori, erano assistiti dai funzionari aggiunti, che erano magistrati, mi pare che, l'invocare questo precedente, limitato così, e così poco importante nella sua consistenza e nei risultati dell'esperienza, non suffraghi la proposta dell'onorevole collega Pironti.

Quanto all'illustre e carissimo collega Callisse ognuno intende come io sia più di tutti conscio e convinto che egli sarebbe il migliore fra i migliori e il competente fra i competenti. Ma egli vuole che io dica in suo nome: *Transeat me calix iste*.

Allontanatelo dunque non solo da lui ma anche dai suoi egregi colleghi del Consiglio di Stato.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Mi associo completamente a quanto ha detto il senatore Mortara, presidente dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Pi-

ronti non è accettata nè dall'Ufficio centrale nè dal Governo.

Domando al senatore Pironti se insiste nella sua proposta.

PIRONTI. Di fronte a queste opposizioni lo ritiro. Ciò che ha detto il senatore Mortara riguardo alla cattiva prova che avevano fatto i commissari ripartitori in base alla legge del 1865, deve poi in parte attribuirsi alle difficoltà ed alle incertezze delle leggi allora vigenti, leggi che ora vengono chiarificate, e in parte ad altre ragioni che egli conosce benissimo, perchè molte volte le vertenze demaniali servivano nei tempi passati piuttosto come arma di partito che per l'imparziale esercizio della giustizia: e qui ci sono vari colleghi che forse potrebbero farne testimonianza. Io ricordavo la disposizione dell'art. 16 della legge del 1865, che dava facoltà al Governo di scegliere senza limitazione alcuna i commissari ripartitori, e mi sembrava che non fosse opportuno restringere ora la scelta al campo della magistratura ordinaria e non comprendervi i magistrati amministrativi. Ma dal momento che l'emendamento non è accettato nè dalla commissione, nè dal Governo, non ho ragione di insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 28.

I Commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il Commissario in tutte le sue operazioni. Il Commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del Commissariato potranno essere delegati anche ai Pretori.

I Commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del Commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i Commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni del comma secondo e quarto dell'articolo medesimo.

(Approvato).

#### Art. 29.

I Commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla revindica e ripartizione delle terre.

I Commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, non che tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del Commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I Commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del Commissario e del Ministero per l'Economia Nazionale, la quale terrà luogo di quella della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

## Art. 30.

Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai Commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso.

(Approvato).

## Art. 31.

I Commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il Commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del codice di procedura civile.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art. 29, i Commissari si atterranno alle norme del processo avanti i Pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei Commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

(Approvato).

## Art. 32.

Contro le decisioni dei Commissari nelle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la riven-

dicazione delle terre è ammesso il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte.

Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione.

Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa.

Quando la Corte di appello, riformando la sentenza del Commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al Commissario.

Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate, quando ravvisino che possano derivarne gravi danni.

A questo articolo il senatore Di Stefano propone il seguente emendamento:

Al 2° capoverso, aggiungere dopo la parola « interlocutoria » le seguenti: « qualora non decida, definitivamente, su taluna delle domande od eccezioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Stefano per svolgere il suo emendamento.

DI STEFANO. Ho detto ieri le ragioni per cui ritengo che contro la sentenza interlocutoria che decida, definitivamente, una parte della causa debba ammettersi l'appello immediatamente dopo la pronuncia ed ho richiamato il precedente legislativo di questa disposizione e cioè la legge del 1817 sul contenzioso amministrativo pel napoletano e per la Sicilia, la quale diceva che a differenza delle sentenze preparatorie per le sentenze interlocutorie era ammesso l'appello non appena pronunciata la sentenza stessa. Aspetterò quindi quanto dirà l'onorevole Presidente della commissione, confidando che egli da provetto magistrato, vorrà accettare il mio emendamento.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Di Stefano per parecchie ragioni: prima di tutto perchè, come ha detto ieri l'onorevole relatore — e la ragione è decisiva — questa disposizione di procedura è

in vigore da tre anni, cioè da quando è stato messo in esecuzione il decreto del 22 maggio 1924. Non ci sono dati sperimentali per dimostrare che la disposizione abbia fatto cattiva prova. Da altra parte, simile modificazione, introdotta attraverso una conversione in legge, potrebbe creare delle difficoltà gravissime anche ai magistrati ed agli stessi commissari investiti delle questioni attualmente in corso. Si tratta poi di una regola già entrata in una serie di leggi di procedura, relative a procedimenti speciali amministrativi, civili, commerciali, tanto nella legislazione della Madre Patria, quanto nella legislazione delle nostre colonie. Dappertutto ha fatto buona prova ed è stato accolto con favore perchè rappresenta un progresso dell'ordinamento processuale. Dirò di più: questa stessa regola testualmente si legge nell'art. 515 del codice di procedura civile napoletano. Credo anche di poter affermare che nel progetto di codice di procedura che si sta elaborando e nel pensiero dell'onorevole ministro della giustizia che presiede a questa elaborazione, è considerato con favore cotale sistema. Non so perchè da un momento all'altro si dovrebbe fare questo *revirement* che suggerisce l'on. Di Stefano. Egli rammenta la legge napoletana sul contenzioso amministrativo. Non so se la citazione sia esatta, ma certamente è anacronistica, trattandosi della legge del 1817 sul contenzioso amministrativo per le provincie meridionali, che da moltissimo tempo ha cessato di aver vigore. Non si vede quindi ragione di accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'emendamento dell'onorevole Di Stefano.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Il Governo non può accettare l'emendamento e si associa all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Stefano ritira il suo emendamento?

DI STEFANO. Io ritiro il mio emendamento, dato che l'Ufficio centrale ed il Governo non l'accettano, non volendo che la questione sia pregiudicata da una votazione contraria, di fronte alla giurisprudenza oscillante. Debbo, però, rispondere al Presidente dell'Ufficio centrale, che se è vero che questa disposizione è entrata in altre leggi, e già io l'avevo

notato nel mio discorso di ieri, non posso essere d'accordo con l'on. Mortara nel dire che questa ha fatto buona prova. Invero questa disposizione si è dimostrata tanto irrazionale, illogica ed inconsequente, che nella legge per le acque pubbliche, in cui c'è appunto una disposizione simile, il tribunale superiore delle acque, tutte le volte che il magistrato delle acque di primo grado ha emesso una interlocutoria, decidendo, diffinitivamente, un punto della contestazione, ha ammesso l'appello, senza aspettare la diffinitiva sul merito. Ed io ho voluto ricordare l'origine della disposizione esistente nella legge sul contenzioso amministrativo, perchè questa disposizione era quella che si applicava nei giudizi per lo scioglimento degli usi civici. E non si è mai dubitato che in questa materia una sentenza interlocutoria che avesse deciso un punto della lite fosse subito, appellabile. Voglio, ancora una volta, far rilevare che le conseguenze non sempre buone, spessissimo sono enormemente dannose per i litiganti; giacchè dalla esecuzione di una sentenza interlocutoria, in cui c'è un punto deciso, che può mutare, le sorti della lite, se rivotato in appello, deriva uno sciupio di tempo e danaro con danni incalcolabili e non sempre indennizzabili per le parti. Detto questo, il Senato giudichi nella sua sapienza come crede. Io sento di avere adempiuto al mio dovere.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole Di Stefano di aver ritirato l'emendamento ed anche della bella lezione di diritto processuale che ha voluto esporre al Senato.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Di Stefano ritirato il suo emendamento pongo ai voti l'articolo 32 del testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 33.

Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorchè ne siano richiesti dal Commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

(Approvato).

## Art. 34.

I Commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai Prefetti ed ai Commissari ripartitori nelle provincie meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E. e delle disposizioni successive. Nelle altre provincie assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, n. 698, 7 maggio 1885, n. 3093; 28 febbraio 1892 n. 72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonchè le funzioni delle Commissioni e dei Commissari già istituiti nelle nuove Provincie per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle provincie cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32.

(Approvato).

## Art. 35.

Le attribuzioni già conferite alle Giunte di arbitri per la Sardegna passeranno al Commissario, il quale le eserciterà in conformità del Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, che approva il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola.

(Approvato).

## Art. 36.

Il Commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124:

(Approvato).

## CAPO IV.

## DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

## Art. 37.

La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al Ministero per l'Economia Nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli art. 1 e 29.

(Approvato).

## Art. 38.

Le spese per l'indennità ai Commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di lire 800,000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'Economia Nazionale.

(Approvato).

## Art. 39.

Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal Commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del Commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il Commissario richiederà al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I Commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesoriери dei comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi.

(Approvato).

## Art. 40.

Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da lire 4 e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da lire 4 saranno scritti gli atti di parte.

(Approvato).

#### Art. 41.

Tutti gli atti compiuti dai Commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai Commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Le disposizioni della presente legge si applicano in tutti i casi nei quali non sia intervenuta sentenza definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il Commissario.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Dell'art. 26, che è quello di cui il senatore Libertini aveva chiesto il rinvio della discussione, fu tolta la eccezione o riserva che da prima v'era stata posta con le parole « escluso il caso ecc. », e fu sostituita coll'altra disposizione che è stata approvata. Perciò conviene ora togliere dall'art. 41 il secondo capoverso, che era in relazione con ciò che è stato soppresso nell'art. 26, e nel quale così era detto: « le disposizioni della presente legge si applicano in tutti i casi nei quali non sia intervenuta sentenza definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata ». Queste parole si debbono eliminare dall'art. 41; e al loro luogo deve essere sostituito il capoverso dell'art. 38, secondo il testo del decreto del 1924, che si riferisce esclusivamente a norme processuali. È bene qui ricordarlo testualmente: « Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori, nelle

quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata, si applicheranno le disposizioni della presente legge ». Così, con questa inserzione, in sostituzione del capoverso che se ne toglie, resta modificato l'art. 41.

PRESIDENTE. In sostanza si propone la sostituzione del testo dell'articolo 38 del decreto-legge 22 maggio 1924 al secondo capoverso dell'art. 47.

Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale accettata dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do allora lettura dell'art. 41 così modificato:

#### Art. 41.

Tutti gli atti compiuti dai Commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai Commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il Commissario.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

#### Art. 42.

Le disposizioni contenute nell'art. 156 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli art. 13 e 29 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia, sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della

natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Su questo articolo 42 c'è un emendamento del senatore Di Stefano col quale si chiede la soppressione del 1° capoverso.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Ho detto ieri le ragioni per cui credevo necessaria questa soppressione, perchè, mentre si fa una legge unica per tutte le provincie d'Italia, poi si lasciano vigenti le leggi delle diverse provincie. Così avremo una legge unica e poi quelle disposizioni — che si dicono non contrarie alla legge — vigenti nelle diverse regioni, cioè: avremo non più una legge unica, ma tante leggi quante sono quelle che esistevano nelle antiche regioni. E ciò oltre che mi sembra un assurdo pei principî generali porterà una confusione maggiore in questa intricata e difficile materia.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Il proposto emendamento non sembra che possa essere accettato. Non contrasta affatto con la qualità che la nuova legge deve avere di essere unica per tutto lo Stato, l'ammettere che, ove essa taccia, ove eventualmente accada che non si abbia provvedimento nuovo, si possa ricorrere alle disposizioni delle leggi precedenti. Due condizioni sono necessarie: che la legge presente non provveda, e che le disposizioni precedenti non siano contrarie ad alcuna sua parte. Ov'è dunque la temuta conseguenza che ne resti danneggiato il principio che deve essere unica per tutti la legge presente? E si aggiunga che ben raro sarà il bisogno di ricorrere ad altre disposizioni, anche osservando, come ieri disse l'onorevole Ministro, che il regolamento, che dovrà accompagnare la legge, sarà, quanto più possibile, completo e preciso. Perciò io dicevo che l'emendamento non ha ragione di essere accolto.

DI STEFANO. Ed io non v'insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 42 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 43.

Il Ministro per l'Economia Nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

(Approvato).

Avverto che domani si procederà alla discussione dell'art. 2 rimasto sospeso.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Vigliani, Libertini e Bergamasco a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

VIGLIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali ».

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo ».

BERGAMASCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Vigliani, Libertini e Bergamasco della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio

decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (Nn. 185-540).

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774) ;

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (N. 946) ;

Ordinamento della carriera dei cancellieri (N. 947) ;

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare (N. 948) ;

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949) ;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (N. 716) ;

Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi (N. 861).

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (N. 762) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente

la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (Numero 616) ;

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697) ;

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784) ;

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859) ;

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659) ;

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675) ;

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini

di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernente l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente la aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1209, relativo alla assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (N. 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente

modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (Numero 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 2290 concernente l'ordina-

mento e l'esercizio dei magazzini generali (Numero 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804).

La seduta è tolta (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.